

REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI AGRONOMIA

1) Procedure per l'ammissione dei Soci. In attuazione dell'articolo 4 dello Statuto si precisa quanto segue (Assemblea SIA di Udine, 1992):

L'iscrizione alla SIA si richiede compilando e firmando apposito modulo d'iscrizione che deve essere inviato al Segretario della SIA unitamente a breve curriculum del candidato.

Il Segretario dà comunicazione dell'esito agli interessati, i quali, in caso favorevole, debbono inviargli accettazione scritta della propria nomina, che sarà valida a partire dalla data di ricevimento di detta accettazione. La quota associativa va versata a partire dall'anno successivo. Unitamente all'accettazione, il nuovo Socio **potrà indicare le Sezioni prescelte in ambito SIA**, in base all'elenco che gli avrà inviato il Segretario.

All'atto dell'iscrizione viene richiesto, in base alla legge 675/1996, il consenso scritto alla raccolta ed all'impiego, come di seguito specificato, delle seguenti informazioni personali: nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio. In mancanza del consenso del richiedente nel fornire queste informazioni, l'associazione non potrà dare seguito alla richiesta di iscrizione. Le informazioni relative ad ogni Socio sono archiviate come scheda cartacea ed in una banca dati elettronica contenente le stesse informazioni presenti sulla scheda. I dati servono alla gestione ordinaria e resta escluso qualsiasi utilizzo dei dati per fini commerciali. Questi dati vengono custoditi presso il Segretario. Il responsabile designato al trattamento dei dati è il Segretario della SIA e non è consentito ad alcuno la diffusione e/o cessione sia totale sia parziale dei dati dell'archivio senza il consenso scritto dei Soci interessati. Il Socio può inoltre autorizzare l'inserimento di alcune informazioni che lo riguardano sul sito web della SIA.

Qualora la SIA organizzi Convegni e Corsi di formazione, i partecipanti acquisiscono la qualifica di Socio, limitatamente all'anno di svolgimento dell'iniziativa stessa, dietro pagamento della quota sociale prevista per la categoria alla quale appartengono.

2) Dimissione da Socio. Eventuali domande di dimissioni da Socio dovranno pervenire al Segretario e, se accettate dal Consiglio Direttivo, avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3) Quote sociali. La quota annua sociale è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

La quota annua dei Soci Sostenitori è non meno di cinque volte la quota sociale del Socio Ordinario. I Soci Emeriti ed Onorari hanno tutte le prerogative dei Soci Ordinari, ma sono esonerati dal pagamento della quota sociale. Per i Soci Onorari l'esonero dal pagamento della quota sociale inizia l'anno successivo a quello del compimento del 70° anno di età. I Soci Juniores versano **una quota annuale dell'ordine del 50% rispetto alla quota sociale del Socio Ordinario.**

4) Votazioni. Delibere su argomenti non specificamente riservati alla Assemblea possono esser prese dai Soci anche con voto per posta elettronica. L'Assemblea designa tra i Soci tre scrutatori in caso di votazioni segrete. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

5) Rapporti legali. La cura dei rapporti di carattere legale tra la SIA e gli organi ufficiali (Tribunale, notai, ecc.) è affidata ad un Socio della SIA residente in Bologna e designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali di quella Università.

6) Elezioni per le cariche sociali. L'elezione per l'attribuzione delle cariche sociali è preceduta dalle candidature individuali. Quelle a Presidente e vice Presidente possono essere presentate ai soci, anche per

via informatica, a partire da quindici giorni prima della data prevista per l'elezione. Le candidature per le altre cariche sociali sono presentate durante l'assemblea che prevede all'ordine del giorno le elezioni. Il Consiglio Direttivo in carica provvede alla raccolta e alla compilazione della lista delle candidature che rimane aperta sino alla proposta di chiusura da parte dello stesso Consiglio Direttivo e alla conferma all'unanimità dell'assemblea.

7) Gruppi di lavoro. Il Consiglio Direttivo può costituire Comitati o Gruppi di Lavoro formati da un minimo di tre componenti, che nominerà con specifica delibera sentito preventivamente il loro parere.

A differenza delle Sezioni in cui si articola l'ordinaria attività della SIA (modif. Ass. di Potenza, 1993), i Comitati ed i Gruppi di Lavoro possono associare nella loro attività cultori di altre materie esterni alla SIA. Questa interdisciplinarietà è particolarmente raccomandata per i Gruppi di lavoro.

Il compito di un Comitato o di un Gruppo di Lavoro è di studio, assistenza e consulenza degli Organi Sociali su specifici argomenti indicati dal Consiglio Direttivo. Ogni Gruppo di Lavoro può designare uno o più componenti in qualità di Coordinatori per l'espletamento di compiti organizzativi e scientifici. I Coordinatori rispondono del proprio operato ai componenti del Gruppo di Lavoro di designazione ed al Consiglio Direttivo della SIA.

Tutti i Soci ricevono in omaggio le riviste periodiche.